



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
AMBIENTE

ORDINANZA N. 118 / 2021

OGGETTO: OBBLIGHI A CARICO DEI CONDUTTORI DI CANI SU AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, A TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE PUBBLICA (667).

IL DIRIGENTE

Considerato che è tuttora malcostume di alcuni conduttori di cani nei pubblici spazi (strade, marciapiedi, giardini pubblici, ecc.) non provvedere alla raccolta delle deiezioni degli animali, con conseguente svilupparsi di situazioni di degrado in varie zone della città, nonostante tale obbligo sia sancito sia dall'art. 24 del Regolamento comunale di tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29/09/2008, sia dall'art. 35 del Regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 12/07/2007;

Ritenuto inoltre indispensabile, al fine della tutela del decoro delle aree pubbliche, oltre alla raccolta delle deiezioni solide, disporre affinché chiunque vi conduca un cane sia munito di un recipiente (es. bottiglietta) con acqua per lavare l'urina su strade, marciapiedi, muri, infissi, vetrine di negozi, pali, elementi di arredo urbano, manufatti in genere e vetture, al fine di prevenire la formazione e la stagnazione di cattivo odore nonché il degrado dei manufatti, non essendo possibile prevedere il momento in cui il cane manifesti le proprie necessità fisiologiche né sopprimere tali necessità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

A TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE PUBBLICA, I CONDUCENTI DI CANI SU SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO SONO OBBLIGATI A:

- 1. ESSERE MUNITI DI SACCHETTI IN PLASTICA, CON O SENZA PALETTA,**

PURCHE' IDONEI ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE E PROVVEDERE ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE PRODOTTE DAI CANI SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO (STRADE, MARCIAPIEDI, GIARDINI, AREE VERDI, AREE CANI, ECC.) E AL DEPOSITO NEI CESTINI O NEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA (obbligo già sancito dall'art. 24 del Regolamento comunale di tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29/09/2008, nonché dall'art. 35 del Regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 12/07/2007);

- 2. ESSERE MUNITI DI UN ADEGUATO RECIPIENTE (ES. BOTTIGLIETTA) CON ACQUA E LAVARE L'URINA PRODOTTA DALL'ANIMALE CONDOTTO SU STRADE, MARCIAPIEDI, MURI, INFISSI, VETRINE DI NEGOZI, PALI, ELEMENTI DI ARREDO URBANO, MANUFATTI IN GENERE, VETTURE.**

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISPOSTI CON LA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA UN MINIMO DI EURO 25,00 AD UN MASSIMO DI EURO 500,00.

Sono esclusi da tali obblighi esclusivamente le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

La vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è demandata al Comando Polizia Locale.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 e adeguatamente diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione del Comune.

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica (Legge 6/12/1971 n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990 n° 241, Responsabile di Procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città Arch. Antonio Graziani.

MT/

Lì, 04/05/2021

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)